



Una copertura ritagliata su misura

L'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa è un dato di fatto. Però...



di **DARIA SCARCIGLIA**

Avvocato
daria.scarciglia@gmail.com
<https://dariascarciglia.com/>

È possibile dotarsi di una copertura assicurativa adeguata alle proprie esigenze, a patto di avere ben chiaro, in concreto, a cosa serve e come vorremmo che funzionasse, evitando di sottoscrivere clausole inutili o, al contrario, di sorvolare su quelle necessarie. Non è difficile. Assicurare significa "rendere sicuro", proteggere da un danno o da un pericolo. Occorre quindi individuare l'oggetto da proteggere ed il danno o pericolo da cui proteggerlo. E qui è il caso di fare molta attenzione, perché si fa presto a dire "medico veterinario", quando, in realtà, l'esercizio della professione è estremamente variegato e multiforme.

L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Il bene da assicurare è l'attività professionale svolta, operando le dovute distinzioni tra libera professione e lavoro dipendente. Non solo: occorre essere ancora più specifici. La libera professione può essere svolta presso la propria struttura veterinaria, così come presso ambulatori o cliniche altrui, in allevamento, presso il domicilio del cliente, in laboratorio di analisi o in altro contesto scientifico; il lavoro dipendente può essere prestato a favore di enti pubblici o di privati; il professionista può esercitare come docente, può scrivere articoli e altre pubblicazioni, svolgere incarichi di consulenza tecnica in ambito giudiziale e stragiudiziale, occuparsi di ricerca scientifica ed altro ancora.

IL RISCHIO

La delimitazione dell'assicurazione all'attività svolta consente, quindi, di circoscrivere la valutazione del rischio, vale a dire della probabilità, statisticamente apprezzabile, che si verifichi un fatto temuto. Poiché il contratto di assicurazione ha lo scopo di trasferire sull'assicuratore tale rischio, la maggiore o minore probabilità che quel fatto abbia di prodursi influisce sulla determinazione del premio da corrispondere, quale prezzo della polizza.

Va da sé che, più è delineata l'attività professionale svolta, più si riduce - quanto meno - l'elenco degli eventi dannosi ad essa collegabili.

IL DANNO RISARCIBILE

La valutazione del rischio è dunque strettamente collegata al concetto di danno risarcibile, con la

prima, doverosa, distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale: il primo corrisponde alla diminuzione economica subita dal soggetto danneggiato. In ambito veterinario, si pensa in prima battuta al proprietario dell'animale che, in seguito ad un errore medico, è deceduto o ha riportato lesioni gravi. Il danno patrimoniale, in tal caso, corrisponde al valore dell'animale, sia inteso come prezzo di mercato che come fonte di guadagno, con evidenti, significative differenze tra animali da reddito di specie diverse, da competizione, destinati alla riproduzione o da compagnia. Il veterinario che si occupa esclusivamente di cavalli sportivi di grande pregio si espone ad un rischio da danno patrimoniale estremamente più elevato rispetto al collega che presta la propria attività sugli animali da compagnia, con una buona distribuzione tra meticci ed esemplari di razza. Quest'ultimo, però, è più facilmente interessato da richieste risarcitorie da danno non patrimoniale, corrispondente allo stato di sofferenza patito dal cliente per la perdita del proprio animale d'affezione; danno che supera spesso il valore venale dell'animale stesso.

Ma il danno risarcibile può essere d'altra natura se, ad esempio, il medico veterinario, attraverso un articolo pubblicato su una rivista di settore, provoca detrimento alla reputazione o all'immagine di altri; oppure se commette un errore medico nella valutazione di una zoonosi, con conseguente diffusione del contagio; o ancora se, in qualità di consulente alla sicurezza alimentare e responsabile per l'HACCP, omette la corretta valutazione di taluni controlli.

Così come può accadere che una persona resti ferita all'interno di una struttura veterinaria: perché un cane sfugge alla custodia del veterinario e morde qualcuno in sala d'attesa o perché un cliente inciampa in un gradino.

Similmente, si possono verificare danni a cose diverse dagli animali. Per restare aderenti agli esempi appena formulati, poniamo il caso che la persona, morsa dal cane sfuggito al controllo del veterinario, indossi un costoso capo d'abbigliamento, che resta irrimediabilmente danneggiato; o che al cliente inciampato nel gradino, nella caduta, si rompano gli occhiali. Si comprende come il ventaglio delle possibili richieste risarcitorie si allarghi o si restringa a seconda del contesto e dell'attività professionale svolta dal veterinario. Ed è questa la ragione che rende necessaria la valutazione di tutte queste possibili variabili, nella costruzione della polizza assicurativa.

IL DANNO DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

Ma esiste un ulteriore, particolare tipologia di danno, che si verifica qualora l'errore del professionista determini l'interruzione o la sospensione

di un'attività altrui.

Si consideri il veterinario che, in un allevamento di animali da reddito, ometta, per negligenza, di predisporre efficaci misure di contenimento del contagio di una malattia in atto. Il rischio che l'allevatore si veda mettere l'allevamento sotto sequestro si riverbera sul professionista che ha commesso l'errore di valutazione, ben oltre la quantificazione del danno relativo agli eventuali capi di bestiame da avviare allo smaltimento.

LA STRUTTURA SANITARIA VETERINARIA

Ma non è solo il medico veterinario a doversi dotare di una copertura assicurativa per la responsabilità civile. La legge impone l'obbligo anche alle strutture sanitarie.

Le disposizioni normative, in realtà, sono mutate al mondo veterinario dalla medicina umana e, quindi, le caratteristiche della polizza vanno individuate, rapportando ogni tipologia di struttura alle norme sui requisiti minimi delle strutture sanitarie veterinarie. In tal modo, sarà possibile stabilire tratti comuni e tratti distintivi, tenendo conto, da un lato, del denominatore comune tra tutte le strutture veterinarie e, dall'altro, del maggior carico delle strutture più complesse.

Ad esempio, tutte le strutture veterinarie² forniscono prestazioni mediche di base, ma solo le cliniche e gli ospedali veterinari possono ricoverare gli animali in degenza anche notturna; e solo gli ospedali veterinari hanno l'obbligo di effettuare il servizio di pronto soccorso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la presenza costante di almeno un veterinario.

È evidente che a struttura diversa corrisponda un diverso coefficiente di rischio, in ordine all'attività che vi si svolge ed anche (dettaglio non trascurabile) alle sue dimensioni, da intendersi sia in termini di personale che di volume d'affari.

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE SANITARIO

Con riguardo alle differenti strutture veterinarie, inoltre, il ruolo del direttore sanitario rappresenta un'importante fonte di responsabilità civile. Questi, infatti, è il soggetto cui il diritto attribuisce le conseguenze di tutti gli eventi dannosi che hanno origine nell'attività svolta all'interno della struttura, indipendentemente da quanta diligenza egli abbia prestato nell'impostazione del personale, delle attrezzature, delle procedure e dei luoghi di lavoro. Si tratta di uno dei pochi casi in cui le leggi civili riconoscono la responsabilità indiretta di un soggetto in ordine a fatti che non ha contribuito a realizzare. È dunque di fondamentale importanza che la copertura assicurativa della struttura sia estesa al direttore sanitario.

I DIPENDENTI E I COLLABORATORI

Inoltre, chiunque svolga attività lavorativa all'interno della struttura veterinaria, pubblica o privata che sia, deve essere assicurato, sia per i danni che provoca a terzi, sia per quelli che subisce; ma, mentre la posizione assicurativa del dipendente è interamente a carico del datore di lavoro, il collaboratore esterno, in quanto medico veterinario libero professionista, è obbligato per legge ad avere anche un proprio contratto di assicurazione. Può accadere, infatti, che il sinistro si verifichi per una prestazione fornita dal collaboratore in regime di convenzione con la struttura. In tal caso, operano in favore del cliente danneggiato sia le coperture assicurative della struttura veterinaria, che quelle del professionista. Ciò non significa che il danneggiato viene risarcito due volte, ma che si rende neces-

sario, caso per caso, verificare e stabilire se il sinistro si sia verificato unicamente a causa di un errore medico del collaboratore esterno o se vi abbia contribuito, in tutto o in parte, qualche inefficienza da parte della struttura. Poniamo il caso di un intervento chirurgico eseguito esattamente dal professionista in una sala operatoria in cui sia stata trascurata la sepsi: la sua soluzione risarcitoria sarà esattamente l'opposto di quanto accadrebbe per una chirurgia eseguita negligenza in un ambiente clinico impeccabile.

È interessante poi come la Legge Gelli abbia distinto la fonte delle diverse responsabilità attraverso un doppio regime che qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura anche per le prestazioni svolte in regime di libera professione al suo interno, e come extracontrattuale (o da fatto illecito) la responsabilità del sanitario operante a qualsiasi titolo nella struttura, con conseguente diverso regime quanto al termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, decennale nel primo caso e quinquennale nel secondo.

RETROATTIVITÀ ED ULTRATTIVITÀ

A tale riguardo, le nuove norme definiscono i limiti temporali della copertura assicurativa, stabilendo un'operatività piena anche per gli eventi accaduti nei dieci anni precedenti la stipula del contratto di assicurazione, purché denunciati durante la vigenza dello stesso. Inoltre, in caso di definitiva cessazione dell'attività professionale, deve essere garantita la copertura assicurativa per le richieste risarcitorie presentate entro i dieci anni successivi e riferite a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. I nuovi contratti assicurativi devono, pertanto, prevedere una retroattività ed un'ultrattività di durata decennale.

LA TUTELA LEGALE

Un discorso a parte merita, infine, la clausola di copertura delle spese legali in cui l'assicurato incorre in caso di contenzioso (giudiziale e stragiudiziale). Non è automatico che il professionista venga indennizzato degli esborsi necessari a coprire eventuali parcelle di avvocati e consulenti tecnici; così come non è automatico, in caso di copertura di tali oneri da parte della compagnia assicuratrice, che egli possa scegliere autonomamente il legale cui conferire il mandato, dovendo, invece, affidarsi al patrocinatore indicato dall'assicuratore.

È utile dunque che il contraente abbia chiari questi aspetti, in modo da non avere sorprese in seguito.

Si è parlato sin qui di tante diverse ipotesi di responsabilità, ma non è affatto necessario dotarsi di svariate polizze, una per ogni probabile rischio: sarebbe sufficiente averne una sola, "tarata" sui bisogni del cliente. La polizza assicurativa è, in definitiva, un abito tagliato e cucito su misura, che sia comodo nelle circostanze in cui va indossato ed adatto al contesto che si frequenta, tenendo conto che, se si è piccoli di statura, al sarto serve meno stoffa.

Alessandro Bergonzoni, comico, scrittore, autore e attore teatrale, disse: "Voglio un'assicurazione che copra la beffa, non il danno". Chissà che il legislatore, prima o poi, non si regoli di conseguenza.

Grazie al Dott. Francesco Amodeo di Marsh S.p.A., per l'ottima collaborazione. ■

¹ Legge n. 148/2011; Legge n. 24/2017.

² Con la sola eccezione dei laboratori veterinari di analisi.